



**F.I.Bi.S.**

**FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**

**Premesso che:**

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 16.05.2017 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte del CSB Circolo "La Piroga" di Assisi ricorso avverso *"la decisione disciplinare del Comitato Regionale e Provinciale FIBiS Umbria inflitta alla squadra di serie B del Circolo Ricreativo – Culturale – Sportivo "La Piroga" campionato 2016/17"*;
- nel predetto ricorso si lamentava che il provvedimento disciplinare era stato preso da organo non deputato e si chiedeva l'annullamento della decisione disciplinare;
- il GUN, con provvedimento del 06.07.2017 n. 20/2017, accoglieva il ricorso proposto da CSB Circolo "La Piroga" di Assisi;
- in data 07.09.2017 perveniva segnalazione dal parte del Comitato FIBiS della Regione Umbria dove segnalava la violazione dell'art. 3, comma 4 del Regolamento Campionato Regionale serie B – Stagione 2016/2017 e chiedeva un provvedimento nei confronti de CSB Circolo "La Piroga" di Assisi.

**Considerato che:**

- l'art. 67, c.1) Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *"Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a*

*seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale “;*

- l'art. 52 del vigente Regolamento di Giustizia non prevede alcun tipo di incompatibilità di questo Giudice *“Non determina alcuna incompatibilità l'aver pronunciato o concorso a pronunciare deliberazioni in seguito a richiesta di sospensione cautelare”;*
- i comportamenti denunciati paiono pacifici e debitamente previsti dall'art. 3, co. 4 Regolamento Campionato Regionale Serie B – Stagione 2016/2017;
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

#### **P.Q.M.**

Visti gli articoli che precedono;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- applica la penalizzazione di punti 6 così come previsto dall' dall'art. 3, co. 4 Regolamento Campionato Regionale Serie B – Stagione 2016/2017 a CSB La Piroga ASD;

Comunica che la summenzionata sanzione è immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il




termine di giorni sette dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito federale e della relativa motivazione emessa dall'organo di giustizia di primo grado.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del CSB La Piroga ASD.

Così deciso in Alba il 18 settembre 2017

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Rosso', written in a cursive style.